

Prevenzione incendi per le strutture turistiche in aria aperta con capacità maggiore di 400 persone

17 Marzo 2014

Il 13 aprile 2014 entrerà in vigore la regola tecnica di **prevenzione incendi** per la progettazione, costruzione ed esercizio delle **strutture turistico-ricettive** in aria aperta, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con capacità ricettiva **superiore a 400 persone**.

Tale regola, riportata in allegato al decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2014), si suddivide nel **titolo I**, recante le specifiche disposizioni tecniche, e nel **titolo II**, recante il metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio, ovvero le misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali e alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell'insediamento.

La nuova regola tecnica **si applica** alle strutture di nuova realizzazione e a quelle esistenti **secondo il seguente schema**:

- per le strutture di nuova realizzazione e quelle esistenti, nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione, si applica il titolo I - capo I;
- per le attività esistenti, qualora gli interventi comportino la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita, o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, si applica, *in alternativa*:
 - il titolo I - capo I, limitatamente agli impianti e alle parti in ampliamento dell'attività oggetto di intervento di modifica. Qualora l'aumento di superficie da destinare ad attività ricettiva sia superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio devono essere adeguati, *per l'intera attività*, al titolo I, capo I;
 - il titolo II, con riferimento all'intero insediamento ricettivo;
- per le strutture esistenti al 13 aprile 2014 - e tranne che in caso di possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013, o in caso di pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 151/2011 - si applica, *in alternativa*:
 - il titolo I, capo II;
 - il titolo II;

Riguardo a quest'ultimo punto, ovvero alle strutture esistenti al 13 aprile 2014, sono previste le seguenti **scadenze temporali di adeguamento** alle nuove disposizioni tecniche, fatti salvi gli obblighi stabiliti nella vigente legislazione tecnica in materia di sicurezza e di prevenzione incendi:

- in caso di adeguamento al titolo I, capo II: entro il 7 ottobre 2017 per quanto riguarda i punti riportati all'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto in esame; ed entro il 7 ottobre 2014 per quanto riguarda i punti riportati all'art. 6, comma 1, lettera b), del medesimo decreto;
- in caso di adeguamento al titolo II: entro il 7 ottobre 2017 per quanto riguarda i punti riportati all'art. 6, comma 2, lettera a), del decreto in esame; ed entro il 7 ottobre 2014 per quanto riguarda i punti riportati all'art. 6, comma 2, lettera b), del medesimo decreto, e i sottopunti B.3.2, B.4.4 e B.5.1

della regola tecnica allegata.

In allegato alla presente nota si riporta il testo del decreto.

15320-Allegato decreto 28 febbraio 2014.pdf [Apri](#)

15320-Decreto 28 febbraio 2014.pdf [Apri](#)